



COMUNE DI CASTELFONDO
Provincia di Trento

REGOLAMENTO CIMITERIALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 05 dd. 04.04.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Bonvicin Paolo

COMUNE DI CASTELFONDO - REGOLAMENTO CIMITERIALE

INDICE

TITOLI I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1. Oggetto	4
ART. 2. Competenze	4
ART. 3. Gestione dei servizi e responsabilità	4
ART. 4. Servizi a carico del Comune	5
ART. 5. Servizi resi dal Comune a pagamento	5
ART. 6. Servizi per gli sconosciuti e gli indidenti	5
ART. 7. Atti a disposizione del pubblico	6
ART. 8. Atti riservati	6
ART. 9. Lutto cittadino ed esequie pubbliche	6
ART. 10. Tariffe	6
ART. 11. Imprese private operanti nel settore funerario	7
ART. 12. Dichiarazione di morte e autorizzazione alla sepoltura	7
ART. 13. Richiedenti il servizio	7
TITOLO II - NORME IGIENICO SANITARIE	8
ART. 14. Denuncia di morte e delle sue cause	8
ART. 15. Visita necroscopica	8
ART. 16. Periodo di osservazione dei cadaveri	8
ART. 17. Deposito di osseverazione e obitorio	9
TITOLO III - TRASPORTI FUNEBRI	10
ART. 18. Modalità dei trasporti e disposizione sui feretri	10
ART. 19. Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	10
ART. 20. Cortei e cerimonie funebri	10
ART. 21. Trasporti extracomunali	11
TITOLO IV - CIMITERI	12
ART. 22. Disposizioni generali	12
ART. 23. Ammissioni nel cimitero	12
ART. 24. Comportamenti irriverenti o comunque non ammessi	14
ART. 25. Lapidì e monumenti cimiteriali	14
ART. 26. Lapidì a ricordo	15
ART. 27. Accesso ai cimiteri per lavori	15
ART. 28. Modalità di esecuzione dei lavori	15
ART. 29. Rimozione lapidi o manufatti e ornamenti	16
ART. 30. Obblighi del Comune	16
ART. 31. Obbligo della cura delle tombe	17
TITOLO V - OPERAZIONI CIMITERIALI	18
ART. 32. Inumazioni	18
ART. 33. Esumazioni ordinarie	18
ART. 34. Esumazioni straordinarie	19
ART. 35. Oggetti rinvenuti	19
ART. 36. Cremazione	20
ART. 37. Destinazione delle ceneri	20
ART. 38. Affidamento familiare delle ceneri	21
ART. 39. Dispersione delle ceneri	21
TITOLO VI - CONCESSIONI CIMITERIALI	22
ART. 40. Tipologie di concessione	22
ART. 41. Durate e rinnovo delle concessioni	22
ART. 42. Modalità di concessione	22
ART. 43. Uso delle sepolture private	23
ART. 44. Manutenzione, canone annuo, affrancazione	23
ART. 45. Subentri	23

COMUNE DI CASTELFONDO - REGOLAMENTO CIMITERIALE

ART. 46.	Rinuncia a concessione	24
ART. 47.	Revoca.....	24
ART. 48.	Decadenza	24
ART. 49.	Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	25
ART. 50	Estinzione	25
TITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI		26
ART. 51.	Mappa.....	26
ART. 52.	Annotazioni in mappa.....	26
ART. 53.	Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	26
ART. 54	Schedario dei defunti	26
ART. 55.	Scadenziario delle concessioni	27
ART. 56.	Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria	27
ART. 57	Concessioni pregresse	27
ART. 58	Abrogazioni.....	27
Allegato A) Lapidi in campi di inumazione.....		28
Allegato B) Tariffe servizi e concessioni cimiteriali		29
Allegato C) Indicazioni obbligatorie per loculi		30-31

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i servizi di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli che si riferiscono alla destinazione dei cadaveri o di parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione e vigilanza di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, alla dispersione e affido delle ceneri e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Il Presente regolamento disciplina la tenuta e la gestione del cimitero comunale, con riferimento alle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 del Libro III, Titolo I, capo II del codice civile del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285^[1], nonché della legislazione e regolamentazione provinciale.

ART. 2.

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale comunale.
2. I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7, un servizio pubblico locale a rilevanza sociale la cui gestione da parte dei Comuni avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale e provinciale, fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento.

ART. 3.

Gestione dei servizi e responsabilità

1. Il Comune garantisce la gestione in diretta economia o tramite appalto o convenzione dei seguenti servizi:
 - a) gestione cimiteri e operazioni cimiteriali.
 - b) camere mortuarie.
2. Il Comune garantisce che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

¹ D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 - Approvazione del regolamento di polizia mortuaria (Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 1990, n. 239, S.O.)

ART. 4

Servizi a carico del Comune

1. Sono a carico del Comune i costi dei seguenti servizi:
 - a) la messa a disposizione di locali per l'osservazione delle salme;
 - b) il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate nell'ambito del comune;
 - c) la fornitura del cofano per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa secondo quanto previsto dall'articolo 5;
 - d) la cura e la manutenzione generale dei cimiteri;
 - e) il trattamento delle salme non mineralizzate al termine della rotazione, quando vi sia disinteresse da parte dei familiari.

ART. 5.

Servizi resi dal Comune a pagamento

1. Sono a carico dei privati i costi dei seguenti servizi resi dal Comune:
 - a) l'inumazione in sepolture private;
 - b) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie e l'eventuale demolizione e smaltimento dei manufatti funebri al termine del periodo di rotazione dei campi comuni o del periodo di concessione delle tombe private;
 - c) l'inumazione in campo comune compresa la fornitura del cippo e la targhetta recante le generalità del defunto;
 - d) la raccolta delle ossa nelle tombe private in occasione delle esumazioni ordinarie;
 - e) la collocazione delle cassette ossario nelle cellette dell'ossario a pagamento;
 - f) la collocazione delle urne cinerarie nelle cellette del cinerario a pagamento;
 - g) la collocazione di cassette ossario o di urne cinerarie nelle tombe ad inumazione, a norma delle vigenti disposizioni.

ART. 6

Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il Comune provvede al trasporto funebre, alla fornitura del cofano, alla cremazione o inumazione per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. I costi del funerale, secondo le tariffe in vigore, sono recuperati ponendolo a carico dei familiari, se rintracciati, e/o ai soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C.
2. Ugualmente si procede ove la persona defunta risulti indigente o appartenente a famiglia bisognosa la quale ne faccia domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza sociale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore maggiorate del 10%.
3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento. Inoltre entro tre giorni dall'inumazione comune sulla fossa è posto un cippo riportante una targhetta di marmo o altro materiale inalterabile con le generalità del defunto e il numero progressivo.
4. In mancanza di familiari o altre persone interessate viene possibilmente ricercato l'intervento di un ministro del culto di appartenenza del defunto, se conosciuto, per la celebrazione del rito funebre.

ART. 7

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio comunale sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
 - a) i registri di cui all'art. 52 del DPR 10.9.1990 n. 285 di tutti i cimiteri comunali;
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) l'elenco aggiornato e la planimetria in scala 1:500 delle file dei cimiteri soggetti ad esumazione ordinaria;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali.

ART. 8

Atti riservati

1. Presso l'Ufficio Anagrafe sono conservati i certificati necroscopici relativi ai decessi avvenuti nel territorio comunale con indicate le cause del decesso, come pure la documentazione relativa alle prestazioni cimiteriali.
2. Le notizie riguardano le cause di morte e l'ammontare delle spese sostenute per i servizi funebri sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.
3. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

ART. 9

Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade del paese e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.
6. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo le consuetudini locali.

ART. 10

Tariffe

1. Le tariffe delle prestazioni funerarie e cimiteriali e delle concessioni cimiteriali sono istituite dal Consiglio Comunale e aggiornate periodicamente dalla Giunta Comunale secondo le norme vigenti in materia di Ordinamento dei Comuni e di Finanza Locale e tenendo conto della necessità di incentivare le pratiche funerarie che consentono il contenimento degli spazi cimiteriali.

2. Le tariffe in vigore alla data di approvazione del presente Regolamento sono applicate fino alle successive revisioni periodiche.

ART. 11

Imprese private operanti nel settore funerario

1. Le imprese private di pompe funebri operano nel territorio comunale se in possesso delle autorizzazioni e licenze di legge e dell'autorizzazione commerciale qualora svolgono attività di vendita di feretri e altri articoli funebri.
2. Tali imprese possono svolgere presso gli uffici comunali le incombenze burocratiche e organizzative spettanti ai familiari su presentazione di atto scritto da cui risulti l'espresso mandato dei familiari stessi. In difetto l'ufficio comunale rifiuta legittimamente di procedere. E' comunque esclusa l'intermediazione per le pratiche relative alle concessioni cimiteriali.

ART. 12.

Dichiarazione di morte e autorizzazioni alla sepoltura

1. La dichiarazione di morte viene fatta non oltre le 24 ore dal decesso, da uno dei coniugi, o persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza da persona informata del decesso, all'Ufficiale di Stato civile del luogo dove è avvenuto il decesso. Se la morte avviene in ospedali o case di cura sarà la direzione sanitaria a trasmettere l'avviso di morte all'Ufficiale di Stato Civile.
2. Il medico necroscopo, non prima di 15 ore e non dopo le 30 ore dal decesso, effettua la visita di accertamento della morte e redige l'apposito certificato da allegarsi all'atto di morte compilato dall'Ufficiale di Stato Civile.
3. Il medico che ha assistito il defunto, o in mancanza il medico necroscopo, denuncia al Sindaco la causa di morte, mediante compilazione dell'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
4. L'Ufficiale di Stato Civile rilascia l'autorizzazione alla sepoltura o alla tumulazione trascorse 24 ore dal decesso e dopo aver acquisito il certificato di cui al comma 2.

ART. 13

Richiedente il servizio

1. Colui che si presenta per richiedere un servizio e per concordarne le modalità si presume agisca per sè nonché in nome e per conto e quindi col preventivo consenso di tutti i familiari interessati.
2. Qualora sorgano contrasti o dissidi fra familiari, l'ufficio segue le indicazioni del concessionario ai sensi dell'ART. 56 per quanto concerne le sepolture private e per gli altri casi del familiare più stretto secondo il seguente ordine:
 - coniuge;
 - figli;
 - genitori;
 - fratelli e sorelle;
 - nipoti.
3. Il Comune rimane comunque estraneo alle contestazioni e alle azioni che eventualmente ne conseguono. Esso si limita in tali casi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

TITOLO II – NORME IGIENICO SANITARIE

Articolo 14

Denuncia di morte e delle sue cause

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o da chi per essi, ai sensi delle vigenti disposizioni sullo stato civile, i medici devono per ogni caso di morte da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa, ai sensi del D.P.R. n. 285/1990 [2].

Articolo 15

Visita necroscopica

1. Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto su territorio comunale, il medico necroscopo effettua gli accertamenti diretti ad accertare la morte e redige l'apposito certificato previsto dalle norme vigenti sull'ordinamento dello stato civile.
2. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di quindici ore, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/1990 [3], e comunque non dopo le trenta ore.

Articolo 16

Periodo di osservazione dei cadaveri

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti idonei.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti all'art. 15.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, saranno adottate le misure cautelative previste dal D.P.R. n. 285/1990 [4], su indicazione dei responsabili sanitari.

² vedi nota 1

³ **Articolo 8**

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Articolo 9

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.

Articolo 10

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

⁴ Vedi nota 1

Articolo 17

Deposito di osservazione e obitorio

1. Il comune assicura la disponibilità di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
3. Il Comune assicura la disponibilità di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
4. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, nell'ambito di una struttura convenzionata con il Comune di Castelfondo, ai sensi dell'art. 14 del DPR 10/9/90 n. 285.

TITOLO III - TRASPORTI FUNEBRI

ART. 18

Modalità dei trasporti e disposizione sui feretri

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro e in conformità alle norme vigenti. Durante il periodo di osservazione, il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali, la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. I feretri devono possedere le caratteristiche previste dalla normativa vigente a seconda della destinazione finale del defunto.
3. Nella inumazione l'impiego di casse di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 285/90.
4. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o avvolta in lenzuola.
5. La deposizione del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato; in particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
6. In deroga a quanto prescritto al comma 1, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, nell'ambito comunale per i trasferimenti dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 19

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

ART. 20

Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previsti da questo Regolamento ed in accordo con l'Ufficio di Polizia Municipale ed informando il Comando della locale Stazione dei Carabinieri.
2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
3. Il Sindaco disciplina gli orari per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti, il luogo per la sosta dei cadaveri in transito e gli orari e la modalità di sepoltura.
4. I funerali nel Comune si eseguono di regola in giorni feriali, con esclusione della domenica e delle festività, salvo casi eccezionali autorizzati dal Sindaco. In ogni caso

l'orario di svolgimento delle esequie va sempre concordato preventivamente con l'Ufficio Tecnico comunale, secondo le direttive della Giunta comunale.

5. I sacerdoti della Chiesa cattolica, i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione e gli officianti i riti civili, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

ART. 21

Trasporti extracomunali

1. Nel caso di feretri provenienti da fuori Comune, il personale comunale prende in consegna, prima della sepoltura, i documenti di trasporto e il permesso di seppellimento, verificando l'opportunità e la possibilità di tagliare adeguatamente la cassa di zinco, quando presente e quando la destinazione per la sepoltura sia l'inumazione. Verifica, inoltre, che l'incaricato al trasporto sia munito di apposita autorizzazione.
2. Il trasporto verso un altro Comune è autorizzato dal Sindaco. All'autorizzazione sono allegati i seguenti documenti:
 - a) il permesso di seppellimento;
 - b) il verbale rilasciato dall'Autorità Sanitaria o dal personale comunale, da questa delegato, da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettivo-diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
3. Il trasporto delle ceneri o dei resti mortali non richiede le precauzioni igieniche prescritte per le salme e la stesura del verbale di cui al comma 2; necessita comunque di autorizzazione del Responsabile dei Servizi Demografici. Il Comune che autorizza il trasporto è altresì tenuto a comunicarlo al Comune di destinazione per le necessarie registrazioni.
4. Per il trasporto all'estero, l'autorizzazione è emessa dall'Autorità governativa sulla base delle convenzioni internazionali in vigore.

TITOLO IV - CIMITERI

ART. 22

Disposizioni generali

1. Il Comune provvede al seppellimento dei defunti nei cimiteri dislocati nel Comune di Castelfondo e nella frazione di Dovenà.
2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Comune che vi provvede tramite l'Ufficio Tecnico comunale sotto il controllo dell'Autorità Sanitaria.
3. E' vietato il seppellimento di cadaveri, quale sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
4. Le operazioni cimiteriali quali inumazione, tumulazione, esumazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di resti abortivi, sono esplicate in economia dal Comune di Castelfondo, attraverso propri dipendenti. E' facoltà del Comune appaltare il servizio cimiteriale ad enti terzi.
5. Le inumazioni ordinarie sono ammesse esclusivamente nelle aree ancora libere da sepoltura nel cimitero della frazione di Dovenà e nella parte nuova del cimitero di Castelfondo. Nella parte più vecchia del cimitero di Castelfondo sono vietate nuove inumazioni. Tuttavia, nell'area comune attualmente dedicata alle sepolture di minorenni possono essere inumati esclusivamente minori d'età previo consenso dei familiari con il grado di parentela più prossimo. Si applicano gli artt. 33 e 34 del presente Regolamento.
6. In entrambi i cimiteri non possono essere previste aree destinate a sepolture oggetto di concessione a privati.
7. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose ma non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo improprio.

ART. 23

Ammissione nel cimitero

1. Fermo quanto disposto nell'art. 22, nei cimiteri di Castelfondo e della frazione di Dovenà, quando non venga fatta richiesta di altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i nati morti nel territorio comunale o di madre residente nel comune, nonché le salme di persone decedute nel territorio del Comune, indipendentemente dalla loro residenza, o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Sono pure ricevute le salme delle persone, che, pur essendo state residenti nel Comune, al momento della morte erano affette da malattie fisiche o psichiche, tali da aver determinato il cambio di residenza per poter usufruire di cure o assistenza domiciliari o di cure o assistenza in APSP o in strutture ospedaliere o socio – sanitarie o simili al di fuori del Comune di Castelfondo.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia, fino ad esaurimento della tomba o alla scadenza della concessione.

4. Sono pure accolti nell'ossario e/o cinerario comune del cimitero di Castelfondo, nonché nei loculi, i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate, nonché le ceneri di persone morte fuori dal Comune e residenti fuori da esso, purché siano state in precedenza residenti nel Comune per almeno dieci anni consecutivi. Tale requisito temporale non è richiesto per i defunti che, pur essendo stati residenti nel Comune, al momento della morte erano affetti da malattie fisiche o psichiche tali da aver determinato il cambio di residenza per poter usufruire di cure o assistenza domiciliari o di cure o assistenza in APSP o in strutture ospedaliere o socio – sanitarie o simili al di fuori del Comune di Castelfondo.
5. È concesso prenotare e concedere lo spazio ove collocare l'urna o la cassetta per i resti mortali antecedentemente alla morte della persona le cui ceneri o resti mortali dovranno essere posti nell'urna o nella cassetta.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento può essere concesso fino al termine di esumazione della salma o dei resti mortali contenuti nella tomba, il diritto di collocare nella tomba stessa l'urna contenente le ceneri del coniuge o del convivente o dei parenti del defunto fino al secondo grado in linea retta (nonno – nipote) o fino al terzo grado in linea collaterale (zio – nipote). Non si applica il requisito della residenza decennale. In ogni tomba possono essere deposte urne fino ad esaurimento dello spazio negli appositi pozzetti. È vietato prenotare e concedere lo spazio ove collocare l'urna antecedentemente alla morte della persona le cui ceneri dovranno essere poste nell'urna stessa. All'atto dell'esumazione della salma o dei resti mortali, i familiari potranno chiedere la concessione onerosa di un loculo per la collocazione delle urne cinerarie esumate, e/o della cassetta contenente i resti mortali, secondo le modalità ed i termini, anche di durata, previsti dal successivo comma 8. In mancanza di spazio nel loculo i resti ossei saranno collocati nell'ossario comune; le urne cinerarie, salvo diversa volontà dei parenti, nel cinerario comune.
7. Rispettando l'ordine di numerazione, può essere dato in concessione per un periodo di trenta anni un solo loculo per l'inserimento dell'urna contenente le ceneri del coniuge o del convivente o di parenti fino al secondo grado in linea retta o fino al terzo grado in linea collaterale che erano residenti nel Comune al momento del decesso o che lo sono stati per almeno dieci anni consecutivi. Il requisito della residenza decennale non è richiesto per i defunti che, pur essendo stati residenti nel Comune, al momento della morte erano affetti da malattie fisiche o psichiche tali da aver determinato il cambio di residenza per poter usufruire di cure o assistenza domiciliari o di cure o assistenza in APSP o in strutture ospedaliere o socio – sanitarie o simili al di fuori del Comune di Castelfondo.
8. Il concessionario può collocare in ogni loculo fino ad un numero massimo di tre cassette e/o di urne cinerarie compatibili con le dimensioni del loculo. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
9. Per ragioni igienico sanitarie la Giunta comunale può stabilire con propria deliberazione la cremazione dei resti mortali e dei resti ossei di salme interrate da almeno quindici anni, previo assenso dei soggetti individuati dall'articolo 3 della legge n. 130 del 2001 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione di un avviso nell'albo pretorio del comune. Le ceneri non richieste sono collocate nel cinerario comune.
10. Non possono essere ricevute salme, resti o ceneri di persone che non hanno i requisiti di cui ai commi precedenti. Al di fuori dei casi espressamente previsti nei commi precedenti non possono essere concessi loculi ed i resti mortali e le ceneri dei defunti devono essere poste nell'ossario/cinerario comune.
11. Sul loculo dato in concessione possono essere apposti, a spese del concessionario, esclusivamente un porta fiori, un porta lumino, le foto, le generalità, la data di nascita e di morte dei defunti le cui ceneri o resti sono in esso contenuti, nel rigoroso rispetto del

disegno allegato al presente regolamento. Debbono essere utilizzati solamente la tipologia e dimensione di scrittura, il porta fiori, il porta lumino ed il porta foto indicati dal Comune.

12. In caso di violazione di quanto disposto nel comma precedente, il Comune, previa diffida, procede alla rimozione del porta foto, del porta fiori, del porta lumino e delle scritte, ponendo le spese a carico del trasgressore.
13. Alla scadenza della concessione e previa comunicazione o avviso del Comune al concessionario o suoi eredi, le foto e le scritte dovranno essere rimosse a spese del concessionario o suoi eredi entro il termine fissato nella comunicazione o avviso di cui sopra. Qualora il concessionario o suoi eredi non provvedano entro il termine stabilito, la rimozione avverrà a cura del Comune che addebiterà le spese ai soggetti inadempienti.

ART. 24

Comportamenti irriverenti o comunque non ammessi

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:
 - a) fumare, tenere un contegno chiassoso, parlare a voce alta;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con la offerta di servizi e di oggetti), distribuire volantini pubblicitari;
 - h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - i) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - j) qualsiasi attività commerciale.
2. E' inoltre vietato tenere all'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti.

ART. 25

Lapidi e monumenti cimiteriali

1. I soggetti interessati alla posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi, o l'impresa da loro incaricata, dovranno presentare una semplice comunicazione che attesti il rispetto delle norme e delle caratteristiche standard prescritte dal presente Regolamento. La dichiarazione deve essere integrata da un disegno in scala delle opere da eseguirsi. Il disegno anzidetto non necessita della firma di professionista abilitato.
2. Durante l'esecuzione dei lavori il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia della comunicazione presentata all'ufficio, riportante gli estremi di ricevuta; tale documentazione deve essere mostrata al personale cimiteriale a sua semplice richiesta.
3. Per la realizzazione dei manufatti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo.
4. Le lapidi da porre nei campi comuni devono osservare le seguenti misure:
lunghezza = cm 160 larghezza = cm 60, altezza = cm 90.

- a) Per le sepolture lungo i muri perimetrali del cimitero possono essere derogate le dimensioni in altezza, rimanendo comunque contenute rispetto al limite del muro di recinzione del cimitero.
5. La misura dell'altezza di cui ai commi precedenti si intende sempre come massima a partire dal livello del terreno. Qualora le sepolture siano dotate di apposito muretto per il sostegno della lapide, le lapidi stesse devono rispettare in larghezza ed in altezza, compreso il muretto, le misure sopra indicate. La lunghezza delle lapidi deve comunque rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti che possono imporre misure inferiori a quelle di cui ai commi precedenti.
6. E' consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle lapidi purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo.
7. E' permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra, purché non oltrepassino l'altezza di 80 cm dal suolo, non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio.

ART. 26

Lapidi a ricordo

1. A spese del familiare interessato e su sua richiesta da presentarsi agli Uffici comunali al più tardi all'atto della sepoltura, possono essere apposte sull'apposito spazio della rimembranza le generalità, la data di nascita e di morte dei defunti i cui resti ossei o le ceneri devono essere collocati nell'ossario o cinerario comuni.
2. Il comma precedente si applica anche per i defunti che, essendo stati residenti nel Comune di Castelfondo, sono stati sepolti altrove.
3. Esaurito lo spazio sulla lapide della rimembranza, previa comunicazione o avviso del Comune al familiare interessato o suoi eredi, dovranno essere rimosse le scritte seguendo l'ordine cronologico di apposizione, partendo da quelle che sono state apposte per prime. Le scritte dovranno essere rimosse a spese del familiare o suoi eredi entro il termine fissato nella comunicazione o avviso di cui sopra. Qualora il familiare interessato o suoi eredi non provvedano entro il termine stabilito, la rimozione avverrà a cura del Comune che addebiterà le spese ai soggetti inadempienti.
4. La Giunta comunale stabilisce le caratteristiche dimensionali, cromatiche e tipologiche delle scritte.

ART. 27

Accesso ai cimitero per lavori

1. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori alle tombe è concordato con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico. E' comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri nelle giornate festive. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima delle giornate festive.
2. E' vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciali.
3. E' ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.

ART. 28

Modalità di esecuzione dei lavori

1. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.

2. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale comunale.
3. Non è consentita la posa di lapidi nemmeno in via provvisoria nei campi di inumazione comune nei sei mesi successivi all'inumazione.
4. Il prelievo dai cimiteri di lapidi e altri ornamenti fissi deve essere autorizzato dall'ufficio.
5. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a dieci giorni. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti in conseguenza della rimozione forzata. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di un mese, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.
6. La rimozione delle lapidi esistenti a seguito di sepoltura deve essere eseguita a cura dei famigliari.

ART. 29

Rimozione lapidi o manufatti e ornamenti

1. Il diritto alla permanenza di una lapide o di una targa sulla sepoltura del proprio defunto decade automaticamente con la dichiarazione del termine della rotazione ordinaria se in campo comune (alla scadenza del periodo di mineralizzazione comunque non inferiore a 15 anni) o con la scadenza della concessione se sepoltura privata. Ogni manufatto di cui non è fatta richiesta esplicita di prelievo da parte dei proprietari o chi per essi, entro le date contenute nelle lettere di avviso delle esumazioni ordinarie o della scadenza della concessione, diventano a tutti gli effetti e senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo di proprietà del Comune.
2. Gli oggetti non aventi nessun valore storico-artistico e non altrimenti riutilizzabili sono avviati alla demolizione e allo smaltimento. Gli oggetti che possono presentare pregio artistico e storico saranno presi in consegna dall'Amministrazione comunale.
3. Per esigenze di ordine nei cimiteri, il Comune potrà rimuovere eventuali lapidi a ricordo di vecchie sepolture poste sui muri perimetrali. Queste lapidi, se antecedenti alla seconda metà del secolo scorso (1950), sono ritenute testimonianza delle usanze e della cultura passate, e costituiscono parte integrante del cimitero che è arricchito di un pregio storico.
4. Solo in caso di impossibilità di recupero o per motivate esigenze igienico sanitarie o di ampliamento del cimitero, dette tombe potranno essere rimosse ed eventualmente ricollocate dal Comune.
5. La gestione delle lapidi e dei manufatti dovrà tenere conto dei vincoli di tutela imposti con determinazione della Soprintendenza dei Beni Architettonici della Provincia Autonoma di Trento nr. 914/2006 di data 26.10.2006 posti a carico dei manufatti determinati all'interno del cimitero con la medesima determinazione.

ART. 30

Obblighi del Comune

1. E' dovere del personale adoperarsi affinché i lavori siano eseguiti con la massima cautela e rispetto dei manufatti funebri, mettendo in atto qualsiasi accorgimento idoneo ad evitare danneggiamenti e imbrattamenti.

COMUNE DI CASTELFONDO - REGOLAMENTO CIMITERIALE

2. L'Amministrazione comunale risponde dei danni arrecati direttamente dal proprio personale durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o comunque di lavori di pulizia e manutenzione dei cimiteri verso lapidi, targhe e ornamenti degli stessi.
3. Il Comune non risponde della sottrazione degli ornamenti e oggetti depositi sulle tombe.

ART. 31

Obbligo della cura delle tombe

1. I familiari dei defunti hanno il dovere di curare la manutenzione delle tombe nei campi ad inumazione comune, sulle quali è consentito deporre fiori e piante, purché con le radici e con i rami non invadano le tombe vicine.
2. Per non ostacolare i processi di mineralizzazione, è vietato stendere teli impermeabili o piastre a integrale copertura delle aree tombali ad inumazione ed utilizzare prodotti diserbanti per impedire la crescita delle erbe.
3. Le lapidi dei campi comuni e delle sepolture private in terra che, in seguito ad assestamento naturale del terreno, manifestano dei cali e delle rotture sono sistemate e riparate a cura e spese dei proprietari, senza nessun coinvolgimento oneroso dell'amministrazione comunale, spettando unicamente al personale cimiteriale il compito del riporto di terreno ove occorra.

TITOLO V - OPERAZIONI CIMITERIALI

ART. 32

Inumazioni

1. L'inumazione consiste nella sepoltura in terra della salma del defunto, chiusa nella cassa di legno e sepolta ciascuna in fossa separata dalle altre. Per quanto attiene le caratteristiche delle casse, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Le inumazioni si distinguono in comuni e private: sono comuni quelle effettuate nei campi comuni a rotazione, senza soluzione di continuità; sono private quelle eseguite nelle tombe in terra ottenute in concessione.
3. L'inumazione avviene subito dopo la celebrazione del funerale, ove non sia richiesta dai familiari altra destinazione.
4. Le inumazioni possono avvenire qualora sia trascorso il periodo di mineralizzazione minimo 15 anni, previa riduzione in cassetta dei resti ossei della precedente salma.
5. Nelle tombe in concessione possono essere inumati un numero di feretri pari a quello definito in concessione.
6. Le fosse per l'inumazione delle salme devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50. La distanza tra le fosse, valutata dal comune tenendo conto in particolare anche delle necessità di gestione futura del cimitero, deve essere di almeno metri 0,30 da ogni lato secondo le modalità e caratteristiche previste dagli artt. 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/1990 [5];
7. Non è ammessa l'esumazione straordinaria da una sepoltura privata e la successiva inumazione in campo di mineralizzazione al suolo ad unico scopo di creare lo spazio per l'inumazione di un nuovo defunto. L'esumazione pertanto è consentita ove la salma sia avviata alla cremazione.

ART. 33

Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a quindici anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie e disposte d'ufficio in base alla necessità di nuove inumazioni.
2. Il Comune avverte per iscritto, con congruo anticipo, i familiari del defunto, se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più

5

Articolo 71

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Articolo 72

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Articolo 73

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

COMUNE DI CASTELFONDO - REGOLAMENTO CIMITERIALE

prossimo che avrà l'onere di avvertire gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare le ossa del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio entro il termine indicato nell'avviso.

3. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L'accertamento è compiuto dagli addetti cimiteriali.
4. La salma non completamente mineralizzata rimane nella stessa fossa Laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo, e laddove la capienza del cimitero lo renda necessario, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su disposizione del Sindaco.
5. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in un loculo vengono depositate in modo indistinto nell'ossario comune del cimitero di Castelfondo.
6. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto e i loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate dagli addetti cimiteriali.
7. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti i rifiuti cimiteriali.

ART. 34

Esumazioni straordinarie

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo quindicennale di inumazione. Possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, su richiesta dei familiari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge al riguardo.
2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari possono essere effettuare in tutti i mesi dell'anno. La relativa richiesta è presentata al competente ufficio comunale e nella stessa viene specificata la destinazione della salma.
3. Per i trasporti in altro cimitero o fuori Comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, questo deve essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti in altro Comune, in tutti i casi, è applicata la cassa di zinco anche esterna a quella di legno, a meno che non si proceda alla sostituzione della cassa e all'utilizzo dell'apposito manufatto denominato "barriera".

ART. 35

Oggetti rinvenuti

1. Qualora nel corso di esumazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Comune, prima che avvenga l'operazione cimiteriale.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai richiedenti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia, uno dei quali è consegnato al richiedente e l'altro conservato fra gli atti del Comune.
3. Gli oggetti preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni sono tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, trascorso detto termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

ART. 36
Cremazione

1. Si dà atto che il Comune di Castelfondo non dispone di impianto di cremazione e conseguentemente si avvale dell'impianto funzionante più vicino o convenzionato.
2. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio affari demografici del Comune sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra manifestazione di volontà, si fa riferimento alla volontà del coniuge e, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile [6] e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
4. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nullaosta dell'autorità giudiziaria.
5. Il trasporto della salma e delle ceneri rimane interamente a carico dei privati.
6. Per la cremazione degli esiti da esumazione o estumulazione non è richiesta la certificazione medica o il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del DPR 285/1990.

Art. 37
Destinazione delle ceneri

1. La destinazione delle ceneri sarà decisa dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà le ceneri sono consegnate ai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), della legge n. 130 del 2001.
2. Gli affidatari possono decidere che le ceneri siano alternativamente:
 - a) disperse, con le modalità indicate nell'articolo 39 e solo in presenza di dichiarazione scritta o testamentaria in tal senso;
 - b) conservate in un'urna sigillata, che è alternativamente:
 - 1) tumulata in cimitero ai sensi dell'art. 23 commi 4 e 8 del presente regolamento;
 - 2) interrata in cimitero ai sensi dell'art. 23 comma 7 del presente regolamento;
 - 3) oggetto di affidamento ai sensi del successivo articolo.

⁶ **Articolo 74. Parentela.**

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite

Articolo 75. Linee della parentela.

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra

Articolo 76. Computo dei gradi.

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite

Articolo 77. Limite della parentela.

La legge non riconosce il vincolo di parentela [c.c. 74, 87] oltre il sesto grado [c.c. 572], salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

ART. 38

Affidamento familiare delle ceneri

1. Sulla base di manifestazione di volontà del defunto o su richiesta dei familiari, secondo quanto previsto per l'autorizzazione alla cremazione, l'urna contenente le ceneri può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata.
2. Il Comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.
3. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo ed ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'integrità.
4. Il Comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle prescrizioni d'ufficio.
5. In qualsiasi momento l'affidatario o i suoi eredi può/possono rinunciare all'affidamento delle ceneri riconsegnandole al Comune per essere conservate nel cimitero ai sensi dell'art. 23 commi 4, 7, 8, la suddetta circostanza viene annotata nell'apposito registro di cui al precedente comma 2.
6. Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al Comune.
7. Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso dal Comune di decesso, quest'ultimo ne autorizza il trasporto al Comune di destinazione il quale provvede a formalizzare l'affidamento.

ART. 39

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal Comune dove è prevista la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine.
 - a) dal coniuge;
 - b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
 - c) dall'esecutore testamentario o in mancanza dal personale autorizzato dal Comune.
3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata all'interno del cimitero nel cinerario comune o apposite aree a ciò destinate (giardino delle rimembranze), e in natura secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge provinciale 20 giugno 2008 n. 7.
4. La persona incaricata alla dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità tramite apposita verbale il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché a restituire al Comune l'urna vuota o dichiarare il regolare smaltimento o la conservazione della stessa.
5. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali, il Responsabile del Servizio tecnico comunale, provvede alla verbalizzazione.

TITOLO VI - CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 40

Tipologie di concessione

Dall'entrata in vigore del presente regolamento le concessioni in uso dei loculi del Comune riguardano:

a) cassette per resti ossei e urne cinerarie

2. Il rilascio della concessione è subordinato alla previa presentazione di richiesta al Comune in carta legale, precisando le generalità del richiedente ed il cimitero al quale si riferisce, nonché previo pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

3. La concessione regolata da schema di contratto-tipo, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

4. Il diritto d'uso di un loculo consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

5. Ogni concessione del diritto d'uso del loculo deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di cassette per resti ossei e urne cinerarie tumulabili;

b) la durata;

c) il soggetto titolare della concessione che deve essere individuato in un'unica persona fisica;

d) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

6. Ogni loculo è contraddistinto da un numero progressivo. La numerazione è distinta per cimitero e risulta da registri tenuti dal Comune. I registri riportano per ogni loculo:

a) le generalità del concessionario, di altri eventuali soggetti aventi titolo e dei defunti;

b) le operazioni cimiteriali eseguite con le relative date;

c) gli estremi dell'atto di concessione.

7. I registri fanno fede, fino a prova contraria, dell'esistenza della concessione e delle variazioni avvenute successivamente.

ARTICOLO 41

Durata e rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

2. La durata è fissata in trenta anni.

3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione dell'atto.

ARTICOLO 42

Modalità di concessione

1. La concessione in uso non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento, fatto salvo il subentro regolato dall'art. 45.

2. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 43

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 40, il diritto d'uso delle sepolture private attualmente concessionate e dei loculi è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza della tomba o del loculo, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dal convivente, dagli ascendenti e discendenti in linea retta fino al secondo grado, dai parenti in linea collaterale in terzo grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta fino al secondo grado, il diritto alla inumazione o alla tumulazione nel loculo è stato implicitamente acquisito dal concessionario originario, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali la sepoltura o la tumulazione deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione scritta, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

5. Salvo contraria volontà manifestata dal titolare della concessione, anche il convivente con il titolare stesso della concessione avrà diritto alla sepoltura o alla tumulazione nei loculi.

6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

7. Con la concessione il Comune ha conferito ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura o del loculo, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

8. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ARTICOLO 44

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private o dei loculi spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende anche l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Qualora il concessionario non provveda entro i termini stabiliti, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

ARTICOLO 45

Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura o loculo concessionati, il coniuge e i discendenti o, in mancanza, le altre persone di cui all'art. 43, 2° comma, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in loro

favore e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 43, 2° comma, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

3. Trascorso il termine di 12 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

4. La concessione decade quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 43, 2° comma, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

ARTICOLO 46

Rinuncia a concessione

1. Il concessionario può dichiarare, con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 445 del 2000, la sua irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto concessionario.

2. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 47

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata con provvedimento dell'Ufficio comunale competente, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura o loculo nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati all'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia collocazione alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 48

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura o del loculo;

- c) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- 2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti al punto c) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- 3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
- 4. La dichiarazione di decadenza è adottata con provvedimento dell'Ufficio comunale competente.

ARTICOLO 49

Provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1. Pronunciata la decadenza della concessione, l'Ufficio comunale competente disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- 2. Dopodiché l'Ufficio comunale competente disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere acquisite alla proprietà comunale.

ARTICOLO 50

Estinzione

- 1. Le concessioni si **estinguono** o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 41, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
- 2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso di ricordi, e oggetti.
- 3. Allo scadere del termine della concessione o, se seguente dei venti anni dall'ultimo seppellimento, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ARTICOLO 51

Mappa

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture e tumulazioni per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura e loculo nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 52

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni tumulazione e ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura o del loculo con l'indicazione della collocazione delle salme o urne;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero della concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 53

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 53 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ARTICOLO 54

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

COMUNE DI CASTELFONDO - REGOLAMENTO CIMITERIALE

2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 51, terrà annotati in ordine alfabetico, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nei cimiteri del Comune.

3. In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il luogo e la data della sepoltura.

ARTICOLO 55

Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo **scadenziario** delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2.- Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

ARTICOLO 56

Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Spetta al dipendente Responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'apposito Regolamento, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compreso il rilascio degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento.

ARTICOLO 57

Concessioni pregresse

1. Fino alla loro naturale scadenza alle concessioni attualmente in vigore e rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi la normativa vigente alla data del loro rilascio. E' vietato rinnovare le concessioni scadute o prorogare quelle in scadenza inerenti le inumazioni.

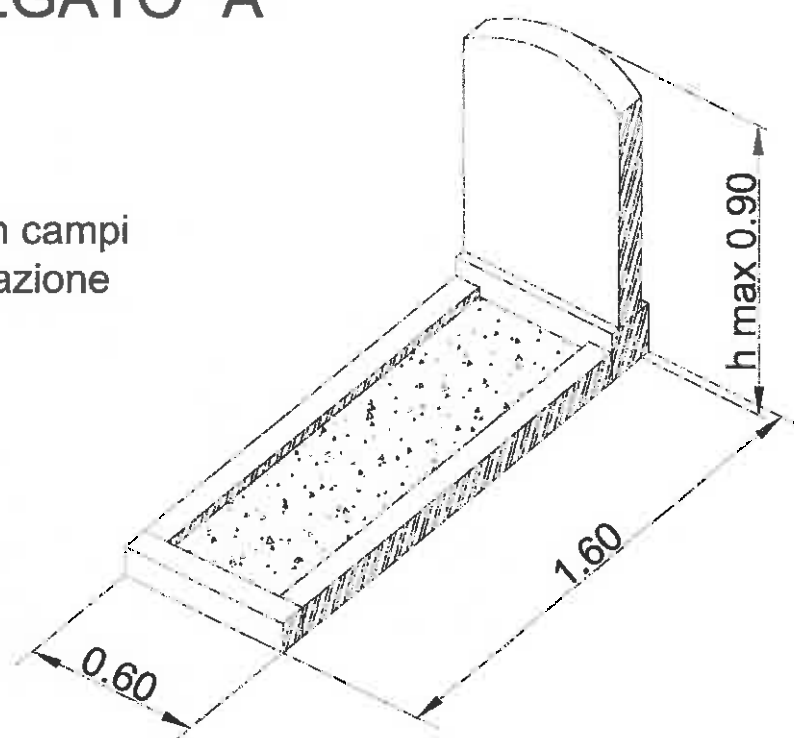
ARTICOLO 58

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati le disposizioni regolamentari comunali, ordinanze e provvedimenti comunali con esso incompatibili.

ALLEGATO "A"

Lapidi in campi
di inumazione



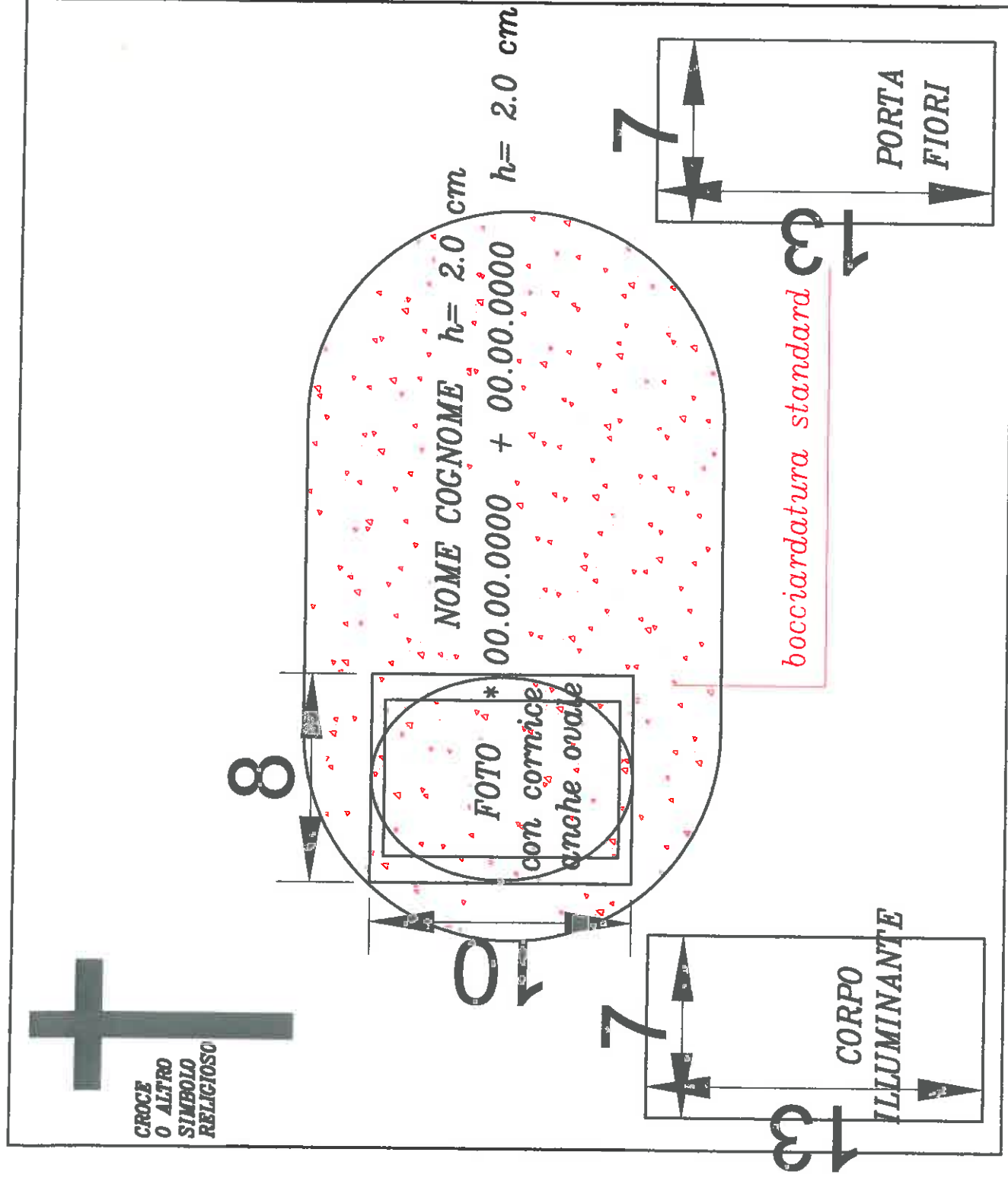
ALLEGATO “B”

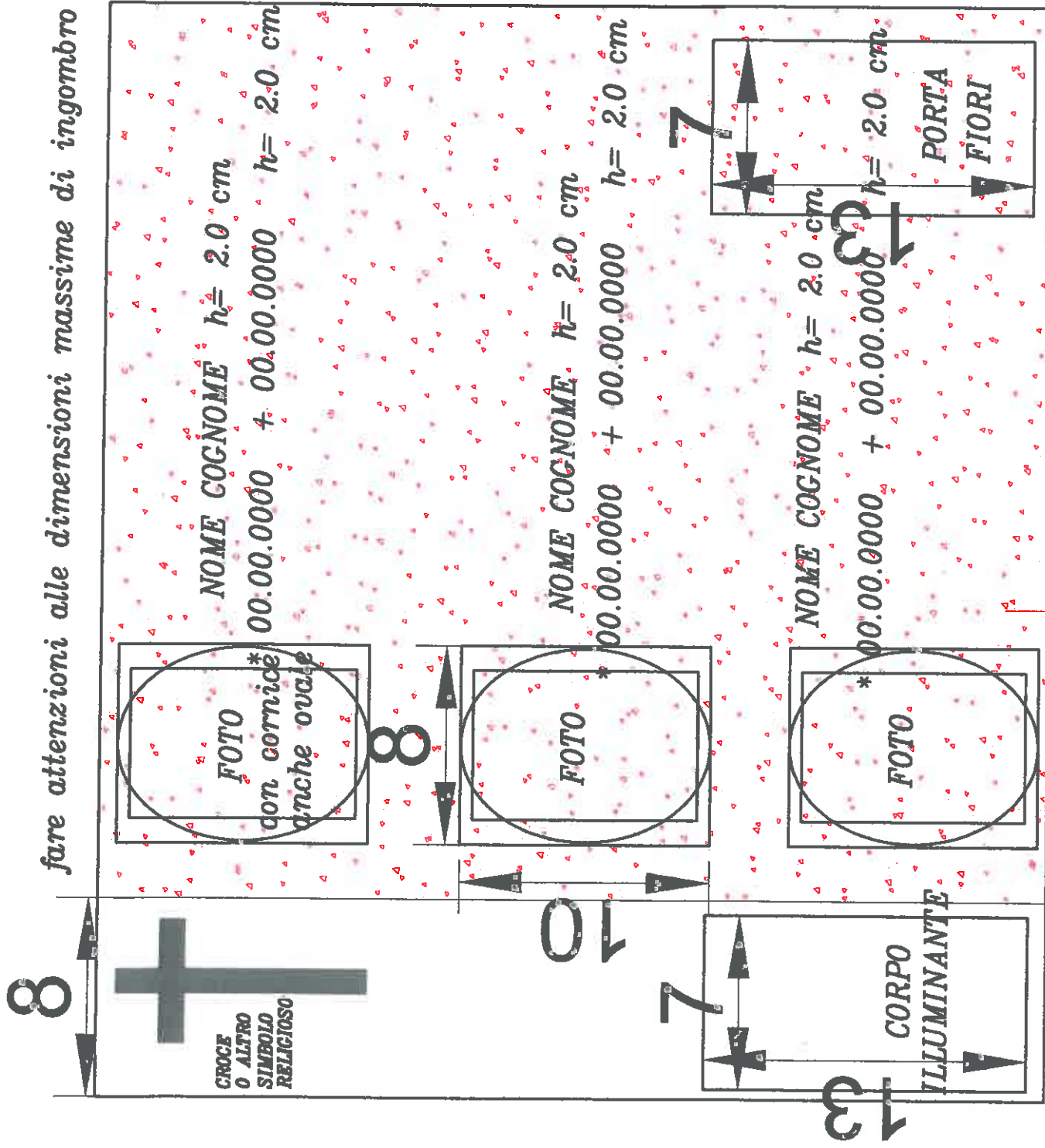
TARIFFE SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI

art. 10

- Scavo e reinterro fossa	Euro 450,00
- Scavo e reinterro di urna cineraria in sepoltura esistente	Euro 150,00
- Esumazioni straordinaria a richiesta di privati	Euro 600,00
- Rilascio o rinnovo concessione di “celle ossario” comprensivo del servizio di collocazione	Euro 700,00

fare attenzioni alle dimensioni massime di ingombro





bocciardatura modificata